



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA POSA DI RETI TLC AD ALTA VELOCITA' AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2026" PER L'USO DEL CAVIDOTTO LUNGO LA PISTA CICLABILE DI VIA CASOREZZO - SOCIETA' NEMO SRL

Nr. Progr.

874

Data

29/11/2023

Proposta

884

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/11/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA POSA DI RETI TLC AD ALTA VELOCITA' AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2026" PER L'USO DEL CAVIDOTTO LUNGO LA PISTA CICLABILE DI VIA CASOREZZO - SOCIETA' NEMO SRL

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Premesso che:

- il Comune di Busto Garolfo dispone di infrastrutture fisiche evidenziate nella planimetria allegata, utilizzate per la rete di pubblica illuminazione della pista ciclabile di via Casorezzo, di collegamento con il Comune di Casorezzo;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";
- la Società NEMO Srl con sede in Cerro Maggiore (Mi) – Via delle Arnasche n. 7 – P.IVA 11956650151, sede legale C.so Italia n. 54 - Legnano (MI) - in qualità di Operatore di Telecomunicazioni di cui all'Autorizzazione Ministeriale n. 479 20/01/2015, in data 24/10/2023 prot. 24747 a mezzo PEC, ha chiesto l'uso del cavidotto esistente lungo la pista ciclabile di via Casorezzo, utilizzato per passaggio rete di alimentazione illuminazione pubblica, per la posa di cavo di fibra ottica per trasmissione dati ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs. 15/02/2016 n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/5/14, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità", al fine di completare la rete di telecomunicazioni in fibra ottica.

Visto l'allegato schema di "Accordo per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Busto Garolfo per la posa di reti TLC ad alta velocità", che si allega al presente provvedimento, per il quale la Giunta Comunale nella seduta del 14 novembre 2023 ha espresso parere positivo, che in sintesi prevede:

- durata accordo anni 15;
- posa all'interno della infrastruttura tubi, minitubi o cavi, in numero compatibile con la capacità ricettiva della infrastruttura stessa;
- il Gestore (Comune) deve assicurare che l'infrastruttura non accoglierà altre reti che non siano compatibili con quella di NEMO Srl;
- NEMO Srl potrà, secondo normativa vigente, mettere a disposizione di altri Operatori parte degli impianti di sua proprietà all'interno dell'infrastruttura;
- viene riconosciuto al Comune di Busto Garolfo un importo "una tantum" di € 4.000,00 pari a 5,00 €/m (oltre ad eventuale IVA).

Richiamata la Relazione del Responsabile del Procedimento,

Visto il casellario giudiziale dell'Amministratore Unico della Società NEMO in data 22.11.2023 N. 8617852/2023/R.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013.

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 12 del 28.07.2023.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02.05.2023 di Approvazione del Peg 2023, componente finanziaria ed organica.

D E T E R M I N A

- 1 Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il documento "Accordo per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Busto Garolfo per la posa di reti di TLC ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016", per l'uso del cavidotto posato nel sottosuolo lungo la pista ciclabile di via Casorezzo, da sottoscrivere con la Società NEMO Srl con sede in Cerro Maggiore (Mi) – Via delle Arnasche n. 7 – sede legale C.so Italia n. 54 - Legnano (MI) - P.IVA 11956650151, in qualità di Operatore di Telecomunicazioni di cui all'Autorizzazione Ministeriale n. 479 20/01/2015;
- 2 Di introitare l'importo "una tantum" di € 4.000,00 al cap. 1730 E.3.01.03.01.003 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
- 3 Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.
- 4 Di dare atto che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare provvederà alla sottoscrizione dell'allegato documento nonché agli adempimenti conseguenti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
Arch. Giuseppe Sanguedolce

DETERMINAZIONE N. 874 DEL 29/11/2023

Allegati:

- “Accordo per l’accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Busto Garolfo per la posa di reti di TLC ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016” e prescrizioni di posa;
- Relazione Responsabile Procedimento;
- Planimetria.

**ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE IN DISPONIBILITA' DEL
COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA POSA DI RETI DI TLC AD ALTA VELOCITA', AI
SENSI DEL D.Lgs. n. 33/2016.**

TRA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO con sede legale in Busto Garolfo (MI), Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva 00873100150 che qui interviene nella persona _____, Responsabile Area Demanio e Patrimonio Immobiliare in virtù del decreto sindacale n. __ del __/__/____, in seguito denominato "Gestore dell'Infrastruttura fisica" o semplicemente "Gestore", ed in esecuzione dell'atto di Determinazione del Responsabile Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. __/____;

E

NEMO Srl, con sede legale in Legnano (MI), Corso Italia n. 54 codice fiscale e partita iva 11956650151, che qui interviene nella persona di _____, nella sua qualità di Amministratore Unico, in seguito denominata "NEMO Srl" o "Operatore";

PREMESSO

- che il Gestore dispone di infrastrutture fisiche evidenziate nelle planimetrie in allegato, utilizzate per la rete di pubblica illuminazione;
- che con l'espressione «infrastruttura fisica» si intendono "tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali";
- che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza";
- che NEMO Srl, in qualità di Operatore di Telecomunicazioni di cui all'Autorizzazione Ministeriale n. 479 20/01/2015, in data 24/10/2023 ha presentato al Gestore richiesta per l'accesso alle predette infrastrutture fisiche ai fini dello sviluppo ed esercizio della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Gestore dell'Infrastruttura fisica e NEMO Srl convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Gestore concede all'Operatore il diritto di accedere alle infrastrutture della rete sotterranea in tubazione (in seguito "infrastrutture" o anche singolarmente "tubazione") di cui dispone, per la posa degli impianti di TLC secondo i termini e le condizioni del presente Accordo.

Tale accesso potrà avvenire previa verifica della fattibilità e compatibilità di ogni intervento di posa con la finalità primaria cui le Infrastrutture sono destinate.

Ogni singolo intervento di posa - effettuato dall'Operatore a propria cura e spese, direttamente o a mezzo di personale e/o imprese dallo stesso incaricate - dovrà essere preventivamente autorizzato dal Gestore sulla base di schemi progettuali di dettaglio definiti dall'Operatore e rilevati attraverso sopralluoghi preliminari congiunti volti a verificare l'idoneità del percorso e ad individuare i punti di accesso e le modalità di posa.

Il Gestore garantisce che le infrastrutture messe a disposizione dell'Operatore sono libere da vincoli.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI

L'Operatore, ai fini dell'utilizzo delle Infrastrutture del Gestore ai sensi del presente Accordo, invierà al Gestore una specifica comunicazione, allegando lo schema progettuale dell'intervento di posa/manutenzione che intende realizzare.

Resta inteso che l'Operatore provvederà, a propria cura e spese, all'acquisizione di tutti i titoli (permessi, licenze, autorizzazioni amministrative, nulla osta, eccetera) eventualmente necessari ai fini dell'installazione e il mantenimento delle infrastrutture TLC oggetto dell'Accordo.

Art. 4 - PRESCRIZIONI DI POSA

Le Parti escludono che le infrastrutture cedute in uso ai sensi del presente Accordo possano essere utilizzate dall'Operatore per un uso diverso rispetto a quello previsto dall'Accordo stesso.

La posa e l'ingombro di infrastrutture TLC all'interno dell'infrastruttura fisica ceduta non deve costituire ostacolo alle esigenze di esercizio del Gestore, né alle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della Infrastruttura.

L'Operatore potrà posare all'interno della Infrastruttura tubi, minitubi o cavi dielettrici, adeguatamente protetti, in un numero compatibile con la capacità ricettiva dell'infrastruttura stessa, anche in previsione di eventuali sviluppi della rete. I tubi, minitubi e i cavi dielettrici resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore.

Ai fini del corretto esercizio dell'impianto di TLC, il Gestore assicura che l'infrastruttura fisica messa a disposizione dell'Operatore non accoglierà altre reti o infrastrutture che non siano compatibili con quella per cui l'infrastruttura fisica stessa è stata realizzata e con quella di TLC.

Qualora le Parti lo ritengano necessario, il Gestore fornirà all'Operatore, con proprio personale, il necessario supporto tecnico in fase realizzativa addebitando all'Operatore i costi sostenuti secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.

Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato A.

Art. 5 - INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI TLC E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC posati dall'Operatore saranno effettuati a cura e spese di quest'ultimo.

Su richiesta del Gestore, l'Operatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli eventuali lavori/interventi che si rendessero necessari – sia al momento della posa degli impianti di TLC, sia nel corso del loro esercizio e manutenzione - per la salvaguardia degli impianti del Gestore, sempre che i lavori/interventi anzidetti si rendano necessari a causa della presenza degli impianti di TLC dell'Operatore.

L'inadempimento da parte dell'Operatore, comporterà la facoltà del Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6 - SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

NEMO Srl, in virtù degli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente potrà mettere a disposizione di altri Operatori di Comunicazione elettronica parte degli impianti di sua proprietà posti all'interno dell'infrastruttura fisica del Gestore.

NEMO Srl si impegna, pena la risoluzione del presente Accordo, a comunicare preliminarmente tale eventualità al Gestore delle infrastrutture e a rendere noti all'Operatore terzo i contenuti del presente Accordo.

ART. 7 - INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE FISICHE

Il Gestore si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere all'Operatore di intervenire sui propri impianti di TLC qualora questi o il loro esercizio dovesse risultare di ostacolo, ovvero comportare oneri aggiuntivi per il Gestore, nello svolgimento delle proprie attività.

In tal caso il Gestore invierà all'Operatore richiesta scritta, indicando se trattasi di intervento:

- 1. Urgente:** qualora legato ad un intervento straordinario non procrastinabile.
- 2. Programmabile:** in caso di manutenzione ordinaria.

In caso di intervento Urgente il Gestore indicherà il termine entro il quale l'Operatore dovrà necessariamente intervenire.

In caso di intervento Programmabile le Parti si impegnano a concordare congiuntamente i termini di esecuzione delle operazioni.

Il mancato rispetto dei termini di intervento comporterà la facoltà del Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 - PERSONALE E NORME DI SICUREZZA

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge, comprese quelle contenute nel D.Lgs. n.81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro.

L'Operatore si impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno della rete di pubblica illuminazione del Gestore per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla medesima, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

L'Operatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'Accordo per aver ricevuto, dal Gestore, tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle attività ed alle aree di volta in volta individuate rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'Operatore, nello svolgimento delle proprie attività di esercizio e manutenzione della rete di TLC, risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati all'Infrastruttura del Gestore, manlevandolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza di detti danno o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque connessi a dette attività, anche se l'installazione, l'esercizio e/o la manutenzione fossero effettuate da società incaricate.

Parimenti il Gestore risponderà di qualsiasi danno venga arrecato agli impianti di TLC dell'Operatore (minitubi, cavi in f.o.), che dovesse essere arrecato durante gli interventi da parte del personale del Gestore o di sua impresa di fiducia sulla propria infrastruttura.

Inoltre, l'Operatore manleva il Gestore da qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla propria attività e dal posizionamento, gestione e manutenzione degli impianti di TLC. La presenza sul luogo del personale del Gestore al momento del posizionamento, manutenzione e controllo dell'infrastruttura da parte dell'Operatore, non limita né riduce la responsabilità di quest'ultimo.

ART. 10 - CORRISPETTIVI

Per l'accesso alle Infrastrutture fisiche esistenti in disponibilità del Gestore, l'Operatore riconoscerà al Gestore stesso per la tratta di cui alle planimetria in allegato (Via Casorezzo m. 800) un importo Una Tantum di euro 4. 000,00, pari a €/m 5,00 (IVA esclusa).

L'Operatore si impegna, altresì, a riconoscere al Gestore gli eventuali importi conseguenti le attività di supporto tecnico effettuate in fase realizzativa, nei termini di cui all'art. 4 del presente Accordo. Tali importi saranno calcolati in relazione al numero e alla durata degli interventi sulla base del costo medio orario del personale che presterà la propria assistenza.

L'Operatore effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione di apposita reversale d'incasso da parte del Comune di Busto Garolfo.

Art. 11 - PROPRIETÀ DEI BENI

Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall'Operatore in virtù del presente Accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all'interno delle infrastrutture fisiche del Gestore, costituiscono proprietà dell'Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

Fin da ora le Parti precisano e concordano che l'Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d'uso concessole sulla scorta del presente Accordo, ovvero ancora qualora il presente Accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto.

Per contro, le infrastrutture fisiche del Gestore utilizzate dall'Operatore per lo sviluppo della propria rete di TLC, rimangono di esclusiva proprietà del Gestore stesso.

Art. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SPOSTAMENTO

L'Operatore si impegna a collaborare con il Gestore e ad agevolare le relative attività, in caso si rendesse necessario spostare le infrastrutture del Gestore, occupate dagli impianti di TLC.

Il Gestore si impegna a fornire motivata comunicazione all'Operatore con almeno 30 giorni di preavviso.

L'Operatore provvederà, a propria cura e spese, allo spostamento dei propri impianti di TLC nei tempi e nei modi che le Parti concorderanno. Il Gestore procederà allo spostamento delle proprie infrastrutture che, in sede definitiva, dovranno avere dimensioni opportune al ricollocamento degli impianti di TLC al loro interno.

Al fine di consentire al Gestore di procedere allo spostamento dei propri impianti l'Operatore si impegna a segnalare la presenza dell'impianto di TLC alle eventuali ditte esecutrici dei lavori che ne facciano richiesta.

In caso di mancato spostamento da parte dell'Operatore, degli impianti di TLC, il gestore procederà all'esecuzione di quanto necessario e i relativi costi saranno addebitati all'Operatore stesso.

Il mancato spostamento comporterà, inoltre, la facoltà per il Gestore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - DURATA

Il presente Accordo, valido ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione, scadrà il _____ (15 anni data sottoscrizione).

Gli eventuali accordi specifici, sottoscritti in vigore del presente Accordo, resteranno comunque validi ed avranno la durata specificata negli accordi stessi, legata alla vita utile degli impianti di TLC.

ART 14 - RISOLUZIONE

Il presente Accordo si risolve di diritto, mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento del danno, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Accordo anche nelle

seguenti ipotesi:

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Gestore;
- utilizzo delle infrastrutture per scopi diversi rispetto all'oggetto dell'Accordo;
- in caso di liquidazione o procedure concorsuali dell'Operatore;
- qualora l'Operatore fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate e previste dalla normativa pro tempore.

Art. 15 - CESSIONE

L'Operatore non potrà trasferire il diritto derivante dal presente Accordo a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Gestore, pena la risoluzione del presente Accordo.

Il presente Accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione dell'Operatore o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

In caso di cessione delle infrastrutture a soggetti terzi da parte del Gestore, l'Operatore manterrà tutti i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e degli accordi specifici di utilizzo dell'Infrastruttura del Gestore, senza nulla dovere al subentrante.

Art. 16 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in

ragione dell'esecuzione del presente Accordo. A tal fine, ciascuna Parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Le Comunicazioni tra le Parti devono avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Gestore: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

NEMO Srl: _____

Art. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e gli eventuali oneri saranno a carico dell'Operatore.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

Redatto e sottoscritto in n. 2 originali di cui n. 1 per il Gestore e n. 1 per NEMO Srl.

Busto Garolfo, li _____

Comune di Busto Garolfo

NEMO Srl

Allegati: prescrizioni di posa "Allegato A"
elaborato planimetrico "Allegato B"

Allegato A - PRESCRIZIONI DI POSA

Nella posa delle infrastrutture TLC dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- inserimento, da parte dell'OPERATORE di minitubi e relativi cavi dielettrici di TLC adeguatamente protetti nelle Infrastruttura fisica costituita da rete pubblica illuminazione sotterranea in tubo attraverso i pozzetti esistenti del Gestore;
- in corrispondenza a ciascuno di tali pozzetti, utilizzati per l'inserimento, deve essere realizzato dall'Operatore un limitrofo pozzetto, ad uso esclusivo dell'impianto di TLC, raccordati fra loro con apposito tubo;
- il tubo di raccordo tra i pozzetti deve essere chiuso e sigillato nell'innesto con il pozzetto del Gestore al fine di garantire la separazione fra le terminazioni dei cavi delle infrastrutture gestite rispettivamente dal Gestore e dall'Operatore;
- i pozzetti dell'Operatore resteranno di proprietà esclusiva dell'Operatore stesso che ne garantirà la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- l'innesto del tubo di raccordo sul pozzetto del Gestore deve essere tale da non farlo sporgere al suo interno al fine di evitare la riduzione della luce all'interno del pozzetto stesso;
- l'infrastruttura di telecomunicazioni non deve attraversare la sezione libera del pozzetto del Gestore;
- quanto oggetto di posa da parte dell'Operatore deve riportare elementi di identificazione secondo la normativa interna dell'Operatore;
- i chiusini dei pozzetti dell'Operatore devono riportare il logo identificativo dell'Operatore stesso e rispondere alla normativa europea EN 124;
- a conclusione dei lavori sarà sottoscritto tra il Gestore e l'Operatore un verbale che attesti l'assenza di danni evidenti alle infrastrutture del GESTORE correlati alla posa degli impianti di TLC;
- _____;
- _____.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Resp. Arch. Giuseppe Sanguedolce
tel. 0331/562022

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Concessione alla Società NEMO Srl dell'uso del cavidotto esistente lungo la via Casorezzo.

Il Comune di Busto Garolfo dispone di infrastrutture fisiche utilizzate per la rete di pubblica illuminazione lungo la pista ciclabile di Via Casorezzo.

La Società NEMO Srl con sede in Cerro Maggiore (Mi) – Via delle Arnasche n. 7 – P.IVA 11956650151, in qualità di Operatore di Telecomunicazioni di cui all'Autorizzazione Ministeriale n. 479 20/01/2015, con nota prot. n. 24747 del 24.10.2023, richiede l'utilizzo della infrastruttura sopra citata al fine di completare la rete di telecomunicazioni in fibra ottica.

L'intervento consiste nell' infilaggio di un mini tubo per fibra ottica del diametro di 14 mm atto a contenere il cavo ottico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2016, "Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza".

Nel 2018 è stato sottoscritto accordo con la Società Telecom Italia Spa per l'utilizzo del cavidotto lungo la Via Olcella (1.000 m) alle seguenti condizioni:

- accordo per accesso alle infrastrutture in data 09/10/2017 prot. n. 2063, alla quale la Giunta Comunale nella seduta del 07/11/2017 ha espresso parere favorevole;
- durata accordo anni 15;
- posa all'interno della infrastruttura tubi, minitubi o cavi, in numero compatibile con la capacità ricettiva della infrastruttura stessa;
- il Gestore (Comune) deve assicurare che l'infrastruttura non accoglierà altre reti che non siano compatibili con quella di TELECOM;
- TELECOM può, secondo normativa vigente, mettere a disposizione di altri Operatori parte degli impianti di sua proprietà all'interno dell'infrastruttura;
- è stato riconosciuto al Comune di Busto Garolfo un importo "una tantum" di € 4.000,00 pari a 4,00 €/m (oltre ad eventuale IVA).


Verificato che il cavidotto di competenza in Via Casorezzo è lungo 800 m, si propone la sottoscrizione del medesimo accordo ma per un importo "una tantum" di € 4.000,00 pari a 5,00 €/m.

Busto Garolfo, novembre 2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paola Morlacchi



www.nemo.it



Tratta Busto Garolfo - Casorezzo

Via Casorezzo

